

Statuto dell'Associazione “Co.Sa.S.” (Comitato Sardo di Solidarietà).

Articolo uno:

E' costituita, ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del CC con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 54, presso la chiesa Evangelica Battista di Cagliari, l'associazione “Co.Sa.S.” (Comitato Sardo di Solidarietà). Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può istituire sezioni nel territorio della Sardegna.

Finalità

-Articolo due

L'Associazione ha come fini istituzionali:

- 1 – lottare contro ogni forma di razzismo;
- 2 – svolgere attività educativa nel campo della solidarietà con i popoli oppressi e della pace nella giustizia;
- 3 – promuovere iniziative ed attività di interscambio con i popoli del sud del mondo;
- 4 – promuovere iniziative volte al rispetto dei diritti umani e civili ed alla valorizzazione della cultura delle minoranze e, in particolare, degli immigrati extracomunitari;
- 5 – gestire centri interculturali, sociali e di accoglienza di immigrati e con gli immigrati;
- 6 – svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nell'ambito delle leggi nazionali e regionali che disciplinano tali attività.

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Patrimonio

-Articolo tre

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni o lasciti e da qualsiasi altra oblazione, erogazione, sussidio o contributo, pubblico o privato, o da qualsiasi altra fonte. Gli associati sono tenuti ad un versamento annuo secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'assemblea degli associati, ai sensi dell'articolo otto del presente Statuto.

Associati

-Articolo quattro

Sono associate le persone che, condividendo i fini istituzionali ai sensi dell'articolo due del presente Statuto, presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che delibera al riguardo.

-Articolo cinque

Si decade dalla qualifica di associati:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione in seguito a comportamenti che contrastino con gli scopi e le finalità dell'Associazione, o per mancato pagamento della quota associativa, ovvero per azioni lesive nei confronti dell'Associazione. La decadenza per esclusione è deliberata dal Consiglio a maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei membri.

Gli associati che, per qualsiasi causa, cessino di far parte dell'Associazione, perdono ogni diritto al suo patrimonio. La perdita della qualità di associato implica la decadenza da qualsiasi carica sociale.

-Articolo sei

E' obbligo degli associati collaborare direttamente o indirettamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione. Gli associati sono tenuti ad osservare le norme contenute nel presente Statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati. Le prestazioni degli associati sono gratuite.

Organi dell'Associazione

-Articolo sette

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere e il Collegio dei Revisori.

Le cariche sociali sono gratuite.

Assemblea degli associati

-Articolo otto

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con le norme contenute nel presente Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica. L'Assemblea elegge tra gli associati, a scrutinio segreto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed i Revisori. L'Assemblea, su convocazione del Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese e per stabilire gli obiettivi e le direttive di azione che il Consiglio dovrà attuare nell'esercizio dell'attività di amministrazione. L'Assemblea stabilisce le misure e le modalità dell'apporto finanziario dovuto da ciascun associato e adotta le delibere in materia di straordinaria amministrazione. L'esercizio sociale dura un anno, intendendosi per tale l'anno solare; il termine per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea è di tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. L'Assemblea potrà essere convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 degli associati, per deliberare sulle materie che le venissero proposte. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. La persona delegata non può rappresentare più di due associati. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, coloro che risultino associati da almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. All'Assemblea spettano tutti i poteri che la legge le conferisce che non siano previsti dal presente Statuto.

-Articolo nove

L'Assemblea deve essere indetta con avviso di convocazione spedito agli associati almeno quindici giorni prima della riunione. Essa è valida quando è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati e delibera, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da questi designato. I verbali vengono conservati nell'apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

-Articolo dieci

Il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente, da un numero di membri da cinque a sette, fissato dall'Assemblea. I consiglieri, eletti tra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di altra causa di decadenza di un consigliere, il Consiglio provvederà, entro trenta giorni, alla sua sostituzione, chiamando a ricoprire l'incarico l'associato risultato al primo posto tra i non eletti. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente ed il Segretario.

-Articolo undici

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea. Ad esso è demandata la gestione ordinaria dell'Associazione e gli è conferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può affidare anche a non associati incarichi temporanei ritenuti necessari od utili per il miglior conseguimento degli scopi sociali.

-Articolo dodici

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente tutte le volte che lo ritengano necessario, o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri e, comunque, una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Segretario redige il verbale delle riunioni, da far constare nel libro dei verbali del Consiglio. In assenza del Segretario il Presidente designa in sua sostituzione un altro consigliere. Il verbale del Consiglio viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente

-Articolo tredici

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e nei confronti degli associati. In caso di particolare urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale tuttavia, alla prima riunione, da convocarsi entro trenta giorni, deve sottoporre per la ratifica le decisioni prese. Egli propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice-Presidente e del Segretario. Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere dallo stesso adottate.

Tesoriere

-Articolo quattordici

Il Tesoriere è responsabile della Tesoreria e delle relative operazioni. E' tenuto a redigere il rendiconto annuale da sottoporre al preventivo esame del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori

-Articolo quindici

La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri, che possono essere eletti anche tra persone non associate. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori controllano periodicamente la contabilità e l'esattezza del rendiconto annuale e hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, nel caso non siano associati.

Modifiche dello Statuto

-Articolo sedici

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea degli associati appositamente convocata. Esse devono essere approvate con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti, presente almeno la metà degli associati più uno. La modifica della sede sociale non comporta obbligo di modifica dello Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

-Articolo diciassette

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati appositamente convocata. Esso deve essere approvato con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti, presente almeno la metà degli associati più uno.

-Articolo diciotto

Nel deliberare lo scioglimento, l'Assemblea degli associati decide, con le stesse maggioranze, le modalità di devoluzione del patrimonio dell'Associazione che dovesse residuare dopo l'estinzione delle passività. Il patrimonio deve comunque essere devoluto per finalità analoghe a quelle dell'Associazione, come previste dal presente Statuto.

Clausola finale

-Articolo diciannove

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia.